SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » **(268)** (*D'iniziativa dei senatori Barbaro e Tiriolo*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 572, 573
BARBARO 573
BORRACCINO 572
CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 573
DE LUCA, *relatore alla Commissione* . . 572, 573

Discussione e approvazione:

« Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » **(829)** (*D'iniziativa dei senatori Smurra ed altri*):

PRESIDENTE 569, 570
BORRACCINO 570
CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag.* 570
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . . 569, 570
SEGNANA 570

Discussione e rinvio:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) » **(916)**:

PRESIDENTE . . . . . 544, 545, 547 e *passim*
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . . 544, 547
PINNA 545
PISTOLESE 547
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 547

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » **(917)**:

PRESIDENTE 548, 550, 551
BORRACCINO 550
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . . . 548
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 551

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » **(1259)**:

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 562, 566, 567 e *passim*
ASSIRELLI, *relatore alla Commissione* . . 562, 563 564 e *passim*
BORSARI 566, 568
CARTA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 564, 567, 568
CIPELLINI 567
DE FALCO 566
MARANGONI . . . . . 562, 564, 565 e *passim*
PINNA 566

Discussione e rinvio:

« Modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1972, n. 733 » **(1386)** (*D'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . 553, 556, 557 e *passim*
BERGAMASCO 559
BORSARI . . . . . 555, 557, 558 e *passim*
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 555, 557
MAZZEI 559, 560, 562
PATRINI 559
PISTOLESE 555, 558, 561
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 556
SIGNORI 555, 557
VENTURI, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 556
ZUGNO, *relatore alla Commissione* . . . 553, 555 557 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) » (916)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) ».

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, lo scopo della Banca europea per gli investimenti (BEI), costituita nel marzo del 1957 in occasione della istituzione della Comunità economica europea, è quello di intervenire, attraverso prestiti e garanzie, a favore degli Stati membri della Comunità che ne facciano richiesta quando situazioni particolari e le condizioni statutarie lo consigliano (ad esempio, alcuni interventi per il Mezzogiorno). Il capitale della Banca europea per gli investimenti era, ed è ancora (sino a quando non si approverà, come auspico, il disegno di legge al nostro esame), di 1 miliardo di unità di conto, pari cioè a 625 miliardi di lire perchè l'unità di conto ha un valore corrispondente a 0,88867088 di grammi di oro fino e, nel rapporto oro-dollaro, viene considerato il prezzo di lire 625. Questo capitale è stato ripartito nel modo seguente: Francia 300 milioni di unità di conto; Germania 300 milioni di unità di conto; Italia 240 milioni di unità di conto; Belgio 86,5 milioni di unità di conto; Paesi Bassi 71,5 milioni di unità di conto; Lussemburgo 2 milioni di unità di conto. Poichè dalla sua costituzione l'attività della BEI è andata sempre più espandendosi sino a raggiungere nel totale, tra prestiti e garanzie, il limite del 250 per cento del capitale sottoscritto, limite che ai sensi dell'articolo 18, capoverso 5 del suo statuto, non è valicabile, il Consiglio dei Governatori ha deciso di aumentare del 50 per cento il capitale iniziale dell'Istituto portandolo ad 1 miliardo e mezzo di unità di conto (1000 miliardi di lire). Con tale aumento del 50 per cento, aumenta anche il limite del 250 per cento di capitale che si può manovrare.

Il criterio di ripartizione fra gli Stati membri è rimasto identico a quello inizialmente stabilito, per cui l'onere sarebbe di: 150 milioni per la Francia; 150 milioni

par la Germania; 120 milioni per l'Italia; 43,25 milioni per il Belgio; 35,75 milioni per i Paesi Bassi e 1 milione per il Lussemburgo. È stato deciso però che solo il 10 per cento di questa quota di aumento di capitale deve essere versato e in due momenti: in due *tranches*, cioé, di pari importo con scadenza il 31 gennaio 1973 ed il 31 gennaio 1974.

Come sempre, dobbiamo amaramente constatare che la rata riferentesi al 31 gennaio 1973 è già scaduta da parecchio perchè siamo a dicembre e dobbiamo ancora approvare il provvedimento relativo. L'onere a carico dell'Italia ammonterà a 12 milioni di unità di conto, pari a 7,5 miliardi di lire che si verseranno in due rate e alle scadenze suddette.

È opportuno conoscere, a questo punto, i pareri che la Commissione bilancio e la Giunta affari per la Comunità europea hanno dato sul disegno di legge. La Giunta ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al provvedimento, mentre la Commissione bilancio fa un'osservazione nei confronti dell'articolo 3, e cioè, esaminato il disegno di legge, essa comunica di non opporsi al suo ulteriore corso alla condizione che venga indicata la copertura anche per l'esercizio 1974. Anche tale parere è stato espresso a maggioranza. Praticamente, la Commissione bilancio, poichè si parla di iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 3.750 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974, osserva che anche la copertura finanziaria deve considerare non solo la parte riguardante l'esercizio finanziario 1973, ma anche i 3.750 milioni che investono il 1974.

Il parere del relatore è favorevole alla predetta modifica, come pure all'intero disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Il disegno di legge testè illustratoci dal collega Cipellini, ci induce a fare alcune brevi considerazioni. Tralascio i precedenti storici dell'Accordo sulla costituzione della Banca europea per gli investimenti, che risale come ha ricordato il relatore, al marzo 1957, ed entro in argomento.

Credo anzitutto che questo fondo abbia una ragione politica e strategica e ritengo che gli aiuti previsti dovevano essere almeno finalizzati in favore di quelle economie regionali che, come l'Italia, presentavano situazioni di squilibrio e di disagio economico rispetto ad altre regioni e Paesi della Comunità europea, nel tentavio di conseguire, in un certo periodo di tempo, uno sviluppo armonico ed equilibrato. Ciò per evitare, tra l'altro, la congestione che si crea attraverso gli interventi indiscriminati, soprattutto quando essi sono diretti prevalentemente ai poli industriali, con le note conseguenze di aggravio dei problemi per le amministrazioni comunali, quali quelli dei servizi (ospedali, scuole, viabilità), e di tante altre questioni connesse. E qui non intendo soffermarmi oltre, essendo questi problemi ormai ben noti a tutti i componenti delle nostra Commissione.

Dalla relazione che accompagna questo provvedimento apprendiamo che l'Italia partecipa a questo fondo con 240 milioni di unità di conto, nell'ambito della Comunità europea. Oggi, in relazione all'espansione dei prestiti e delle garanzie concesse, la BEI avrebbe raggiunto il 250 per cento del capitale sottoscritto: di qui la presente proposta d'aumento del capitale, necessaria in base alle stesse norme statutarie. Ne deriva la conseguenza della richiesta al Governo italiano d'intervenire, sia pure proporzionalmente, ad impinguare questo fondo. Si sostiene la convenienza per l'Italia di aderire a questa richiesta, in modo che possa veder soddisfatte le eventuali proprie richieste di aiuti, com'è stato prospettato dal relatore, richieste che risultano in progressivo aumento.

A questo riguardo vi è stata un'apposita riunione del Consiglio dei Governatori della BEI, con la decisione di aumentare del 50 per cento il capitale iniziale dell'istituto, per poter sovvenire alle eventuali richieste di capitali da parte di iniziative produttive a carattere industriale, a tassi d'interesse non commerciali. Sappiamo anche che la BEI, rastrellati i fondi ad un tasso d'interesse

modesto, quando li vende a sua volta richiede un tasso d'interesse che pone in difficoltà le aziende commerciali e industriali per poter condurre a termine i loro programmi.

Poichè la relazione che accompagna il disegno di legge fa esplicito riferimento al fatto che di questa politica creditizia ne trarrebbe vantaggio specialmente il Mezzogiorno d'Italia, sarei grato al rappresentante del Governo se cortesemente potesse illuminare me ed anche la Commissione, se essa avrà bisogno di lumi, circa l'ammontare dei prestiti e delle garanzie concesse a favore dell'Italia, e specificamente in favore del Mezzogiorno, dalla istituzione della BEI fino ad oggi. Comprendo che è un elemento importante quello che io chiedo di dare alla Commissione; comunque, un dato del genere sarebbe più che opportuno, in quanto arricchirebbe personalmente le mie conoscenze e, penso, anche quelle della stessa Commissione.

Ciò naturalmente non dev'essere interpretato come uno spasmodico tentativo di andare alla ricerca del tempo perduto. I colleghi vorranno scusarmi per questa richiesta, che ho avanzato al Sottosegretario non per amore di statistica, ma piuttosto perchè rientra nel quadro di quella indagine sulle fonti creditizie che questa Commissione aveva iniziato: proprio per stabilire se anche questo credito cade ancora una volta sul bagnato, oppure nelle regioni siccitose. Sarebbe opportuno quanto meno sapere se anche questa branca del credito internazionale si muove sempre nella solita vecchia consolidata direzione, o se questa istituzione ha in qualche modo invertito la tendenza.

Insistiamo particolarmente su questo punto, per sapere se gli indirizzi prevalenti in materia creditizia si muovano, tenendo presente il quadro generale della programmazione economica, verso gli obiettivi prioritari e cioè verso la piena occupazione stabile e ben remunerata, verso la valorizzazione delle risorse locali, verso il più elevato incremento del reddito e della sua distribuzione, sul piano settoriale e territoriale.

I colleghi della Commissione sanno molto meglio di me quali siano le sollecitazioni che, volta per volta, vengono rivolte nei confronti del Governo, quali siano le risposte che dà il Governo nelle relazioni programmatiche per l'anno 1974, indicative di una tendenza e di un impegno politico: ma occorre una verifica per stabilire se effettivamente abbiamo sempre presente un quadro di riferimento.

Chiediamo ciò, non perchè, come potrebbe purtroppo apparire, siamo prigionieri di un lungo cordone ombelicale che ci tenga legati a preconcette concezioni, ma per accertare se all'interno del Governo ci sia veramente una svolta rispetto al passato. I periodici rapporti sulla programmazione, del dottor Ruffolo o di altre personalità, rischiano di essere solo vaghi discorsi, ampliati e sviluppati fino alla noia, ai quali i giornali, la radio e la TV possono anche fare da grancassa armonica, ma non portano certo acqua al molino del Mezzogiorno d'Italia.

Non facciamo conseguentemente un'opposizione aprioristica e pregiudiziale a questo disegno di legge, non abbiamo particolari rilievi da muovere, in ordine al fatto che la partecipazione del nostro Paese alla BEI prevede il concorso di 7.500 milioni, da versarsi in due distinti scaglioni: 3.750 milioni il 31 gennaio 1973 e 3.750 milioni il 31 gennaio 1974. Non abbiamo particolari rilievi da fare alle modifiche che a questo riguardo ha portato la Commissione bilancio. Questo a dimostrazione del fatto che seguiamo anche in questa circostanza una linea diametralmente opposta a quella del Ministro del tesoro, nel senso che siamo aperti e disponibili per la parte di responsabilità che ci compete sul piano parlamentare. Le nostre riserve riguardano la constatata incapacità di finalizzare il credito verso le esigenze del Mezzogiorno, nella direzione della piena e stabile occupazione, che non è la politica della creazione di cattedrali nel deserto; una politica che ha facilitato, ad esempio, l'industria petrolchimica a basso livello occupazionale, con riflessi, per il Meridione e nella fattispecie per la Sardegna, che possono essere definiti disastrosi, essendo, quella petrolchimica, una industria che non punta sulla valorizzazione delle risorse locali, ma su risorse che provengono

dall'estero la cui carenza, quando uno sceicco si sveglia di malumore, può determinare addirittura la crisi di un intero settore e mettere in cassa d'integrazione migliaia di lavoratori e procurare altre migliaia di disoccupati.

Per queste considerazioni, affermiamo che potremo sciogliere la riserva della nostra opposizione quando il Governo ci avrà illuminato circa la natura e la quantificazione degli interventi svolti dalla BEI in favore del nostro Paese, come ho avanti richiesto.

P I S T O L E S E . Il Gruppo al quale appartengo esprime senz'altro parere favorevole a che venga aumentata la quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti perchè siamo perfettamente a conoscenza dei nuovi compiti affidati alla Banca stessa. Nella direttiva comunitaria n. 159 si parlava di garanzie interbancarie e di crediti agevolati e tutto questo, naturalmente, deve essere consegnato in un sistema che soltanto presso la BEI può essere svolto. Poi vi è la politica regionale che in questo momento è ancora sul tappeto e che sarà discussa al vertice dei Capi di Stato il 18 dicembre a Bruxelles. Questa politica interessa soprattutto le regioni sottosviluppate. Vi è prima l'Irlanda e poi il Mezzogiorno d'Italia. Noi parliamo tanto del problema meridionale e proprio in questo momento in cui possiamo avere l'aiuto della Comunità europea dobbiamo fornire i mezzi perchè possa essere aiutata questa politica regionale. In merito a questo argomento vorrei anche sottolineare che dal 1° gennaio 1974 scatta il nuovo regime delle risorse, per cui l'Italia, oltre al normale contributo, dovrà erogare alla Banca europea degli investimenti notevoli somme come contribuzioni relative alla Comunità europea.

A maggior ragione, se si creano oggi disponibilità presso la Comunità europea, bisogna che l'Italia possa presentare in tempo utile i progetti speciali per lo sviluppo del Mezzogiorno e utilizzare quindi queste somme che vengono messe a sua disposizione dalla Comunità europea. Vi sono degli interventi riguardanti in maggioranza l'Italia e le sue regioni sottosviluppate.

Noi, come europeisti al cento per cento, crediamo nella necessità dell'integrazione economica, crediamo ancora di più nella posibilità di un'unica politica europea. Quindi siamo d'accordo affinchè si diano questi contributi e si aumenti la quota di partecipazione, ma soprattutto ai rappresentanti del Governo raccomandiamo di sollecitare i Ministeri e le regioni competenti ad utilizzare concretamente e rapidamente le erogazioni della BEI.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Critiche al disegno di legge non ne sono state fatte dai colleghi intervenuti. Sono stati posti soltanto dei quesiti al rappresentante del Governo. Il relatore perciò non ritiene di aggiungere altro, se non il reiterato invito ad approvare il disegno di legge.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con il relatore. Non ho niente da eccepire nel merito del disegno di legge sottoposto alla attenzione della Commissione. Debbo avvertire che ho presentato il seguente emendamento consistente in un articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 2:

« È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da Istituti ed Enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Gli Istituti ed Enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro.

I singoli prestiti da assumersi dagli Istituti ed Enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con

decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.

Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti, a partire dal 20 marzo 1973 per le finalità indicate nel precedente primo comma.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonchè per la rivalsa agli Enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.

Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi ».

Ritengo che questo emendamento debba comportare un esame da parte della 5ª Commissione; proporrei perciò un breve rinvio che mi darà anche occasione di rispondere ai quesiti che mi sono stati posti questa mattina.

P R E S I D E N T E . Proporrei di votare intanto gli articoli 1 e 2, sospendendo l'esame del disegno di legge al momento della discussione dell'articolo 2-*bis*, costituito dall'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, emendamento che sarà distribuito ai colleghi e inviato alla 5ª Commissione per il parere.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo quindi all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), di cui all'articolo 4 del Protocollo sullo statuto della BEI annesso all'Accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è aumentata, in conformità alla decisione del 26 aprile 1971 del Consiglio dei Governatori della Banca stessa, di 120 milioni di unità di conto.

Di tale somma, sarà versato, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 gennaio 1973 ed il 31 gennaio 1974, solo il 10 per cento, ossia lire 7,5 miliardi, controvalore di 12 milioni di unità di conto.

(*È approvato*).

Art. 2.

La spesa di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3.750 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974.

(*È approvato*).

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » (917)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) ».

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge n. 917: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) » riguarda una richiesta italiana di aumentare la quota di sotto-

scrizione. L'Italia entrò nella suddetta Banca con legge del 23 marzo 1947, n. 132 con una quota di partecipazione di 180 milioni di dollari USA. Nel 1959, per decisione degli organi direttivi della Banca, la quota di partecipazione di tutti gli Stati membri venne aumentata del 100 per cento, per cui la quota italiana venne portata, con legge 26 giugno 1960, n. 618, a 360 milioni di dollari.

Successivamente, nel 1963, essendo stata accolta la richiesta italiana di aumentare la quota di sottoscrizione al Fondo monetario internazionale da 270 a 500 milioni di dollari, il nostro paese provvide ad adeguare la propria sottoscrizione presso la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo alla nuova quota FMI. La quota BIRS passò così, con legge 8 marzo 1965, n. 143, da 360 a 666 milioni di dollari.

In seguito il Consiglio dei Governatori della BIRS, in concomitanza con gli aumenti generali e selettivi delle quote del Fondo monetario internazionale, ha autorizzato, in data 31 dicembre 1970, il nuovo aumento delle quote per un totale di 2.222 milioni di dollari USA. Ciò comporta il passaggio della quota italiana da 666 a 852,5 milioni di dollari USA, con un incremento pari a 186,5 milioni, così ripartiti:

a) 1 per cento, pari a 1.865.000 dollari, in oro o dollari;

b) 9 per cento, pari a 16.785.000 dollari, in lire pagabili a richiesta della Banca entro cinque anni, per un totale di 18.650.000 dollari.

Il disegno di legge al nostro esame autorizza pertanto il Governo italiano a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della BIRS, così come è stabilito dall'articolo 1.

A questo punto, però, faccio osservare agli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere a tutta una serie di modifiche. Io leggerò pertanto il parere della 5ª Commissione, procedendo contemporaneamente all'esame analitico articolo per articolo:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica il proprio parere favorevole alla condizione che al disegno di legge vengano apportate le seguenti modifiche rese necessarie dall'aggiornamento conseguente alle variazioni valutarie intervenute e al decorso del tempo:

a) modificare l'articolo 1 come segue: il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 666 a 852,5 milion idi dollari USA (del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944) della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 ».

Cioè si inserisce nell'articolo 1 questo chiarimento, che poteva anche non essere necessario, però la Commissione bilancio lo richiede e mi pare che non vi siano difficoltà da parte nostra e del Governo ad accettare questa precisazione, e cioè, dopo le parole « dollari USA », aggiungere le seguenti: « (del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944) ».

L'articolo 2 concerne le modalità di versamento e stabilisce che il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi, per tali versamenti, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia; ciò per evitare che il Tesoro si accolli immediatamente l'onere. Infatti in questo momento il Tesoro, con una convenzione di cui si parla più avanti, che stipula con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, fa anticipare dai due suddetti Istituti le quote che intende versare, naturalmente con certe garanzie che poi vedremo.

Con l'articolo 3 viene regolamentato quanto previsto dall'articolo 2, autorizzando il Ministero del tesoro a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi e alla Banca d'Italia speciali certificati di credito in contropartita.

A questo punto torniamo al parere della Commissione bilancio, la quale suggerisce che « *b*) il primo comma dell'articolo 3 sia formulato come segue: " In corrispondenza di ciascun versamento effettuato dalla BIRS, il Ministero del tesoro è autorizzato a rila-

sciare all'Ufficio italiano dei cambi e alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 14.000.000.000". », invece di lire 11.660.000.000: c'è una differenza di lire 2.340.000.000.

Successivamente l'articolo 4 stabilisce che al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si dovrà provvedere con convenzione — come ho accennato quando ho parlato dell'articolo 2 — da stipularsi dal Ministro del tesoro con i suddetti istituti finanziari italiani.

L'articolo 5 autorizza una spesa fino a un massimo di lire 3.000.000 per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 3, e l'articolo 6 riguarda la copertura degli esercizi finanziari 1972 e 1973. E qui c'è una sostanziale modifica suggerita dalla 5ª Commissione. Essa chiede che il primo comma dell'articolo 6 sia formulato come segue: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 73 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo », e cioè, rispetto a quanto è detto nell'articolo del provvedimento di legge che valuta per l'anno 1973 un onere di 117 milioni e mezzo, la Commissione bilancio suggerisce che per tale anno l'onere medesimo venga limitato a 73 milioni; apre però il discorso relativamente all'esercizio 1974 chiedendo che venga inserito, dopo il primo comma, il seguente: « All'onere derivante dall'approvazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 valutato in lire 140 milioni si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Ora, vorrei concludere dicendo che l'avviso della Commissione bilancio è in un certo senso vincolante perchè essa ha espresso parere favorevole a condizione che vengano apportate le modifiche suggerite; conseguentemente il disegno di legge dovrà essere emendato, così come suggerito dalla stessa Commissione.

Concludo, onorevoli colleghi, esprimendo il parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O R R A C C I N O . Desidero fare qualche osservazione sul disegno di legge riallacciandomi alle considerazioni fatte dal collega Pinna in ordine al precedente provvedimento. Ci sono motivi di carattere tecnico, cui ha fatto cenno il relatore, circa la necessità di mantenere i valori del 1944 nelle quote di partecipazioni dei singoli Stati ed inoltre esiste il problema dei certificati di credito e degli stanziamenti in bilancio rispettivamente per gli anni 1973-1974. Al di là di tutto questo vi è da fare un'osservazione di carattere politico: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo sorse nel 1947 con il preciso obiettivo di andare incontro ai Paesi che avevano subìto danni e distruzioni a causa della guerra. In quella occasione, noi facemmo presente che un istituto bancario con simili intendimenti doveva legare la sua politica soprattutto alle reali possibilità di ricostruzione del Paese danneggiato dalla guerra. Secondo me, oggi il provvedimento ci offre la possibilità di fare un breve esame della politica che l'Istituto ha seguito nel campo della ricostruzione e dello sviluppo economico nei Paesi interessati, e in particolare nel nostro, valutando in che misura gli interventi si sono tradotti concretamente in atti che abbiano potuto dare un contributo alla ricostruzione e allo sviluppo economico.

Oggi si chiede un aumento di capitale e ciò sta a significare che esiste una esigenza ancora maggiore di interventi nelle varie aree e Stati; è anche vero però che sono mutate le condizioni, nel senso che, nell'arco di tempo dal 1944 ad oggi, si sono costituiti organismi di carattere economico in diverse parti del mondo che hanno portato avati una eguale politica di aiuto per lo sviluppo e la ricostruzione. Si tratta di vedere, nelle mutate condizioni politico-economiche odierne, in che misura l'Istituto deve ri-

spondere a tali esigenze ed a quei criteri a cui ci richiamammo fin dal momento della sua costituzione. In rapporto a ciò è possibile dare un giudizio sull'attività svolta dall'Istituto.

È già stato detto nel corso di altri interventi relativi alla Banca europea per gli investimenti, che noi non siamo pregiudizialmente contrari alla costituzione di organismi di carattere bancario-economico che rispondano alla esigenza di fornire concreti aiuti alla politica e allo sviluppo economico dei singoli Paesi, particolarmente in quei Paesi che per colpa della guerra e per oggettive condizioni sociali-economiche accusano oggi situazioni di arretratezza. Si tratta però di vedere, ripeto, in rapporto alle mutate situazioni odierne, a quali condizioni si possa intervenire senza legare la vita dei singoli Paesi ad una politica che porti in una determinata direzione. Oggi, il nostro Paese assolve ad una funzione diversa da quella del 1944-45 e noi sappiamo che lo sviluppo della situazione internazionale determina rapporti nuovi e nuove forme di collaborazione tra i vari Paesi, in una politica di distensione e di superamento di sorpassate concezioni. Quindi, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo non può non tener presenti queste condizioni; da qui la necessità di conoscere le aree sulle quali si è intervenuti, le prospettive odierne (poichè si richede un aumento di capitale), le esigenze che nelle varie parti del mondo si fanno presenti, al fine di vedere se, al momento, è ancora possibile attuare una politica che risponda ad oggettive necessità di ricostruzione e di sviluppo economico e che non sia legata alle particolari necessità di una determinata politica internazionale. Ciò mi pare, ripeto, una condizione assolutamente indispensabile per una partecipazione imparziale alla politica di ricostruzione e di sviluppo economico che dovrebbe interessare le varie aree del mondo e non un'area particolare. Si tratta di conciliare le varie necessità senza contrastare le nuove esigenze di politica internazionale per quanto riguarda la distensione, la collaborazione tra i vari Paesi, l'indipendenza economica e politica degli Stati interessati.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ha ricordato il relatore Cipellini, l'Italia è entrata a far parte della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo nel 1947, con un accordo approvato dal Parlamento mediante la legge 23 marzo 1947, n. 132. Con questo provvedimento si tende ad adeguare, all'aumento apportato capitale della BIRS, la quota di partecipazione italiana. Praticamente le condizioni poste dalla Commissione bilancio e programmazione, sono le stesse di cui si è fatto carico il Governo.

Chiedo perciò di accogliere gli emendamenti proposti dalla 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuna altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, numero 132.

A quest'articolo il relatore ha presentato un emendamento aggiuntivo inteso ad inserire dopo le parole « dollari USA » le seguenti altre: « — del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944 — ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamente testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo dell'1 per cento in oro e del 9 per

cento in lire dell'aumento di 186,5 milioni di dollari previsto dall'articolo precedente, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

(*È approvato*).

Art. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla BIRS, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 11.660.000.000.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati medesimi, ai loro interessi e agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie di cui agli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, dell'interesse dell'1 per cento per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.

Le agevolazioni tributarie concesse dal presente articolo sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, nn. 1 e 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dal relatore: *al primo comma, sostituire le parole* « lire 11.660 milioni » *con le altre*: « lire 14.000 milioni »;

dal sottosegretario di Stato alle finanze: « *sopprimere i commi terzo e ultimo* », in quanto il loro disposto è stato superato dalla nuova disciplina tributaria.

Metto ai voti l'emendamento modificativo del primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 4.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

(*È approvato*).

Art. 5.

È altresì autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 3.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120.500.000

per l'anno finanziario 1972 e in lire 117 milioni 500.000 per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha proposto il seguente nuovo testo, sulla base del parere della 5ª Commissione:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 73.000.000 per l'anno finanziario 1973 e in lire 140 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 — recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 » (1386), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Zuccalà, Ariosto, Mazzei, Brugger, Russo Luigi, Manente Comunale, Zugno e Avezzano Comes.

Prego il senatore Zugno di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame concerne modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 783, che provvede all'aumento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, ed introduce alcune agevolazioni.

Com'è noto, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 578, erano stati commessi alcuni errori materiali: le aliquote ridotte sull'imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio di piazza, erano state estese ai natanti da pesca ed alle attrezzature della piccola proprietà contadina. Ma in effetti tale norma rappresentava un peggioramento nei confronti di quelle che erano le agevolazioni già godute in tali settori, per quanto concerne il consumo della benzina, del petrolio, degli olii combustibili, eccetera. Infatti, i motopescherecci già fruivano dell'esenzione fiscale per le provviste di benzina di bordo che, com'è noto, hanno il trattamento dei prodotti esportati, avvenendo il consumo oltre la linea doganale. Anche nel settore agricolo esisteva già l'esenzione totale per la benzina consumata per l'azionamento delle macchine agricole.

Un altro errore, in sede di conversione del precitato decreto-legge n. 578, era stato commesso, riducendo dal 12 al 6 per cento l'aliquota dell'IVA per i carburanti agevolati sia per uso agricolo, che per la motolesca. Mentre per i carburanti ad uso agricolo tale riduzione è veramente un vantaggio che si concede alla categoria interessata e rimane quindi valido, per quanto riguarda il settore della motopesca l'aver stabilito l'aliquota del 6 per cento dell'IVA significa annullare l'esenzione di cui il settore già godeva.

Ciò premesso e considerato, il disegno di legge non fa altro che correggere tali errori e precisamente: l'articolo 1 mantiene l'au-

mento dei contingenti agevolati per le autovetture di piazza e per le autoambulanze, sostituendo il terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge 29 settembre 1973, n. 578, col seguente: « I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera *B*), punto 2), lettere *a*), *b*) e *c*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11 ».

Elimina però la dizione che era stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 578, vale a dire, come ho precisato, l'estensione dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione ai natanti da pesca e alle attrezzature della piccola proprietà agricola. Tale soppressione è stata fatta in seguito alle ragioni che ho già esposte.

Con l'articolo 2 invece si eliminano dal primo comma, dell'articolo 1-*bis* del precitato decreto-legge le parole « per la pesca »; inoltre, si concede il rimborso di lire 800 per quintale di gasolio acquistato dalle imprese singole o associate esercenti la pesca marittima; si tiene cioè conto delle difficoltà in cui la categoria dei pescatori si dibatte e delle condizioni di sperequazione in cui si trova rispetto alla pesca internazionale. Inoltre si tiene conto anche di un altro fatto: il nostro Paese beneficia, almeno secondo gli ultimi dati, di oltre 300 miliardi di prodotti della pesca; peraltro, se c'è un settore in cui l'Italia veramente si trova in condizioni di necessità è proprio questo. Le importazioni di prodotti alimentari toccano i duemila miliardi di lire; il potenziamento e lo sviluppo della pesca e la riduzione in corrispondenza anche delle importazioni costituisce indubbiamente un vantaggio per la bilancia dei pagamenti e quindi per tutta l'economia italiana.

Indubbiamente, per le condizioni in cui si trova, in seguito all'infezione colerica, la nostra flotta peschereccia, è già difficile una possibilità di ripresa. Se a queste condizioni psicologiche, materiali, eccetera, si aggiunge anche l'aumento del costo del combustibile di oltre il 100 per cento, indubbiamente le possibilità di ripresa sono stroncate.

A questo punto devo essere molto sincero. Quando ho letto questo disegno di legge ho notato che c'era una lacuna, la mancanza di una copertura esplicita. Confesso di aver pensato che, a rigor di termini, poteva anche non essere necessaria, in quanto si tratta di un disegno di legge che si inserisce nel provvedimento che ha aumentato l'imposta di fabbricazione sulla benzina che, come sappiamo, comporta l'aumento del gettito delle entrate di circa 250 miliardi di lire. Non sappiamo, in questi tempi, lo sviluppo che avrà l'aumento della benzina. Indubbiamente per un anno non vi sarà lo stesso aumento di consumo, registrato negli anni scorsi, però io credo che un aumento del gettito di oltre 300 miliardi lo dovrebbe avere.

Senonchè, con sorpresa,ho letto il parere della Commissione bilancio, la quale non ha nulla in contrario all'approvazione di questo disegno di legge purchè vengano soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 2 e l'articolo 3, in quanto privi di copertura.

A questo punto, naturalmente, io non so se la Commissione possa ritenere che il parere sia, direi, ultroneo, ossia al di là di quelle che sono le competenze della 5ª Commissione, e pertanto che ci sia la possibilità di considerare coperto il disegno di legge con quel gettito cui ho accennato, magari esplicitando il riferimento alla legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 e precisando anche l'ammontare della spesa che comporta il provvedimento stesso: si potrebbe, cioè, con un emendamento, precisare che l'onere di questo disegno di legge è di 5 miliardi (questa è la somma che viene calcolata, mi pare, anche da parte degli uffici) e che alla copertura si provvede con una parte del gettito del decreto-legge numero 578 convertito in legge 15 novembre 1973, n. 733.

Io ho preparato due emendamenti: uno riguarda l'aumento del contributo sul prezzodi vendita del gasolio a favore della pesca, da lire 800 a lire 1.800; l'altro riguarda il terzo comma dell'articolo 2 nel quale si dice: « Il prezzo di vendita del gasolio, acquistato al centro di distribuzione (porto o punto di imbarco) dalle imprese singole e associate esercenti la pesca marittima i cui natanti siano forniti della carta carburanti ... »: ora questa dizione « carta carburanti » può

creare delle confusioni in quanto la carta carburanti la possiedono indubbiamente molti esercenti la pesca marittima, ma ce ne sono alcuni che sono autorizzati attraverso un certo documento chiamato « Il manifesto » che dà diritto alle stesse agevolazioni. Anzi, direi che in quel caso si tratta proprio della vera pesca, della pesca oceanica; e quindi sarebbe opportuno — ripeto — sopprimere la dizione « forniti della carta carburante » perchè appunto pleonastica e capace di creare delle confusioni, o comunque delle discriminazioni.

Con questi due emendamenti, io credo di avere completato la mia modesta opera di relatore.

B O R S A R I . Un chiarimento, per favore. Perchè solo 1.800 lire dovrebbero venire rimborsate?

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* I pescatori una certa spesa dovranno pur sopportarla. C'è un aumento e l'aumento lo sopporta anche il settore agricolo. Quindi, su un aumento complessivo di 2.650 lire al quintale, il calcolo sui due terzi allo Stato e un terzo agli interessati significa un po' contemperare anche questa esigenza di partecipazione degli stessi interessati. Non dimentichiamo d'altronde che nel campo internazionale abbiamo avuto un aumento presso a poco uguale a quelli che ci sono stati in Italia e quindi, anche ai fini di evitare contestazioni in campo internazionale, non è opportuno che si copra integralmente con un contributo l'aumento della spesa del costo del gasolio, ma soltanto una parte. Io ho sentito anche una delegazione di interessati ieri sera ed ho avuto l'impressione che essi, pur domandando un rimborso totale, sarebbero disposti ad accettare, sia pure *obtorto collo,* un rimborso parziale.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Credo di dover dire qualcosa prima che si inizi la discussione, per offrire agli onorevoli senatori alcuni elementi di valutazione e di giudizio che non riguardano il provvedimento in sè, in quanto tale; infatti le modifiche apportate con l'articolo 1 e con il primo comma dell'articolo 2 sono necessarie dal punto di vista tecnico per evitare aggravi fiscali sulla benzina consumata dai natanti da pesca e dalle attrezzature della piccola proprietà contadina. Una osservazione di fondo dobbiamo fare per quanto si riferisce al secondo e terzo comma dell'articolo 2, e questo indipendentemente da quanto suggerito dalla 5ª Commissione. Infatti la riduzione di prezzo prevista per il gasolio destinato alla pesca marittima non investe la competenza dell'amministrazione finanziaria in quanto tale riduzione non può riguardare gli oneri fiscali perchè, come è noto, i prodotti petroliferi destinati alla pesca marittima sono esenti sia dall'imposta di fabbricazione sia dall'IVA in quanto sono considerati come provviste di bordo e come tali fruiscono della esenzione fiscale per i prodotti esportati. Di conseguenza il rimborso di prezzo non può essere affidato agli uffici finanziari e le relative modalità di esecuzione non possono essere stabilite con un decreto del Ministro delle finanze.

A nostro parere tale rimborso di prezzo, che in sostanza è un vero e proprio contributo perchè si tratta di una agevolazione fiscale particolare, deve essere regolamentato con un decreto del ministro della marina mercantile e quindi concesso dagli uffici dipendenti da detto Ministero e non dal Ministero delle finanze che non è in condizione di controllare direttamente l'attività della pesca.

Di conseguenza noi proponiamo due emendamenti: il primo tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo 2, alle parole « della carta carburanti » le altre « di libretto di controllo ». Infatti questi pescatori hanno un documento che tecnicamente viene chiamato « libretto di controllo » e quindi a tale documento si deve fare riferimento. Il secondo emendamento tende a sostituire, per le ragioni già esposte, nel quarto comma dell'articolo 2 alle parole « Ministro delle finanze » le altre « Ministro della marina mercantile ». Con queste due modifiche, da noi proposte, si eliminerebbe una discriminazione introdotta forse involontariamente nel passato e che finirebbe col dan-

neggiare proprio i natanti da pesca e le attrezzature della piccola proprietà contadina.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Nell'associarmi a quanto detto dal collega Macchiavelli, mi permetto insistere affinchè la Commissione trovi, sulla linea indicata dal relatore, una soluzione, stante la drammaticità e l'urgenza del problema. Comprendo che vi sono delle obiezioni anche formali su questa indeterminatezza della copertura, faccio però presente che l'intera flotta peschereccia è bloccata da diversi giorni nei porti a causa di questo aumento (l'imposta è infatti passata da lire 1.800 al quintale a lire 5.050) e se non si provvederà ad una congrua riduzione — questa non è una minaccia ma una cosa che avverrà senza meno — sarà posta in disarmo. Il danno per il Paese sarà gravissimo; non solo resteranno disoccupati quasi 70 mila pescatori, ma ne risentiranno anche i lavoratori delle attività indotte (retifici, cantieri di costruzione e riparazione) e il paese dovrà approvvigionarsi all'estero di prodotti ittici con conseguenze facilmente prevedibili per la già deficitaria bilancia commerciale. Non va poi tralasciato il danno che lo stesso erario dovrebbe sopportare con l'erogazione dell'indennità di disoccupazione e i mancati gettiti di imposta.

Per queste ragioni invito nuovamente la Commissione a trovare comunque una soluzione.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, a questo punto mi sembra che ogni discussione sia preclusa dal parere della 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . È chiaro che se si insiste su di un emendamento come quello proposto dal relatore, occorre trasmetterlo alla 5ª Commissione, la quale ha già espresso parere negativo sugli ultimi due commi dell'articolo 2 e sull'articolo 3. Dichiaro aperta la discussione generale, nel corso della quale approfondiremo la questione.

S I G N O R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho intenzione di fare qui la storia della situazione dei pescatori, tuttavia non credo sia esagerato dire che è divenuta veramente insostenibile. I motivi sono tanti e non voglio qui elencarli tutti; mi limiterò a dire che l'epidemia colerica ha dato un brutto colpo alla pesca ed ora l'aumento del prezzo del gasolio ha completato il quadro. I pescatori sono in genere povera gente; basta andare a vedere la situazione da vicino per rendersene conto. La loro non è un'agitazione di tipo corporativo. Sono d'accordo con quanto rilevava il sottosegretario Venturi circa quello che rappresenta il settore della pesca nell'economia del nostro paese; si è parlato di 300 miliardi di lire annue, ma probabilmente questa cifra pecca per difetto. I problemi sono tanti; l'imposta che si paga su ogni cavallovapore, il tipo di pensione, l'assistenza mutualistica che si conclude il sabato a mezzogiorno e la domenica è sospesa per cui il pescatore non può ammalarsi di domenica, l'indennità di malattia che fino a questo momento ammonta a 250 lire al giorno (cosa assolutamente ridicola). Mi rendo conto che queste questioni non possono essere affrontate tutte insieme, ma le ho volute ricordare perchè ci confortino nella discussione di questo provvedimento. Sugli errori indicati dal relatore non voglio ritornare perchè l'esposizione del collega è stata più che esauriente; certo è che questo dell'aumento del gasolio è diventato un problema di grande rilievo per i pescatori. L'entità dell'aumento, stabilito con la nota delibera del CIP, non è sopportabile per i pescatori. Ritengo pertanto che il contributo globale che dovrebbe essere assegnato agli stessi con la presentazione dell'emendamento preannunciato dal relatore senatore Zugno rappresenti il minimo che possiamo dare e non è certamente quanto i pescatori meriterebbero data la situazione in cui versa il settore della pesca. Con tale precisazione, dichiaro di condividere l'emendamento preannunciato dal senatore Zugno.

Per quanto riguarda, poi, la copertura della spesa, non mi pare del tutto infondato il ragionamento del relatore per quanto attiene l'aggancio al decreto-legge n. 578.

Un'ultima considerazione per l'articolo 2 dove si parla dei natanti che « siano forniti della carta carburanti ». Io penso sia il caso di sopprimere tale dizione per non ingenerare confusioni, vorrei però essere tranquillizzato dal sottosegretario Macchiavelli. Se si sostituisce cioe la dizione « carta carburanti » con quella « libretto di circolazione », siamo certi che tutti i pescatori che esercitano la pesca verranno compresi nel provvedimento? Non dimentichiamo che si tratta spesso di piccoli pescatori.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Meglio di me può confermarlo il collega della marina mercantile: il documento di controllo l'hanno tutti i piccoli pescatori.

S I G N O R I . La risposta mi tranquillizza. S'impone, comunque, poichè il provvedimento deve ritornare alla 5ª Commissione, che si proceda sollecitamente, data la drammaticità della situazione in cui versa il settore. È stato difatti dimostrato che i natanti non possono prendere il mare per l'eccessivo costo del gasolio ed i pescatori non possono sopportare a lungo questa situazione.

P R E S I D E N T E . Riassumendo brevemente, i sottosegretari Venturi e Macchiavelli hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 2: al terzo comma, sostituire le parole: « della carta carburanti », con le altre: « di libretto di controllo »; al quarto comma, sostituire le parole: « Ministro delle finanze » con le altre: « Ministro della marina mercantile ».

Il relatore senatore Zugno propone il seguente emendamento tendente ad aggiungere un articolo 2-*bis*: « Alla spesa prevista dalla presente legge in lire 5 miliardi si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate conseguenti al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 773 ».

P I S T O L E S E . Propongo che i carburanti per uso agricolo siano esenti dall'imposta del valore aggiunto.

P R E S I D E N T E . A questo punto, a me pare che non sia opportuna una discussione senza aver avuto prima il parere della 5ª Commissione. Svolgiamo una breve discussione tenendo presenti gli emendamenti accennati ed il fatto che devono essere trasmessi alla Commissione predetta.

P I S T O L E S E . Farò pochissime considerazioni su questo disegno di legge, che intende eliminare errori materiali contenuti nella legge n. 733, errori che, per la verità, la mia parte politica ha denunciato in Aula; prendo atto con compiacimento della tempestività con la quale alcuni colleghi, facendo propria una nostra osservazione, hanno presentato questo provvedimento.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Si tratta di un'osservazione fatta qui dalla nostra Commissione.

P I S T O L E S E . Mi preme soffermarmi sul problema dell'agricoltura, sollevando una pregiudiziale: su questo argomento la 9ª Commissione ha più volte sollecitato agevolazioni proprio per i carburanti destinati all'agricoltura. Ma in questo disegno di legge si ignora questo problema, o si cerca soltanto di apportare una limitata modifica: si riduce cioè dal 12 al 6 per cento l'IVA soltanto per la piccola proprietà contadina e si mantiene l'esenzione per la grande proprietà. Noi proponiamo invece di concedere l'esenzione sia alla piccola che alla grande proprietà contadina, perchè l'agricoltura attraversa in questo momento un periodo veramente difficile.

Poichè bisognerà sentire il parere della 5ª Commissione, mi sembra utile che venga chiesto anche quello della 9ª Commissione. Sottolineo l'importanza di questi pareri, perchè e un argomento che noi tutti i giorni abbiamo trattato con il Ministro ed i Sottosegretari per l'agricoltura, segnalando la gravità della situazione agricola.

B O R S A R I . Devo rilevare con soddisfazione che questo provvedimento recepisce quelli che erano stati gli emendamenti che noi abbiamo presentato, in sede di Com-

missione ed in Aula, in occasione della discussione per la conversione in legge del decreto-legge n. 578. Si tratta di variazioni che è indispensabile apportare al provvedimento stesso: a questo punto ci sembra di dover fare considerazioni e riflessioni più approfondite sul tipo di agevolazioni da stabilire.

Sono dell'avviso che la situazione dell'agricoltura si sia fatta particolarmente grave in questi ultimi tempi: certo, non possiamo qui risolverne tutti i problemi che sono diventati di dimensioni veramente notevoli. Ma considerato che stiamo parlando di carburanti e di agevolazioni fiscali, credo che sarebbe il caso di arrivare ad esonerare completamente dal pagamento dell'IVA il consumo dei carburanti usati in agricoltura. Oppure si potrebbe arrivare a ridurre l'aliquota, anzichè al 6 per cento, allo 0,50-1 per cento, se, come è stato detto, vi sono ostacoli di ordine tecnico per una totale esenzione dall'imposta.

Così per quanto riguarda la pesca: si è detto qui della situazione disperata dei pescatori. Se veramente ne siamo convinti, possiamo vedere se è il caso di fare uno sforzo anche per loro. Se riconosciamo che questa situazione è veramente esasperante, fino a paralizzare queste attività, perchè non adottiamo un provvedimento decisivo? Cosa sono queste mezze misure? Abbiamo ragioni particolari che si aggiungono a quelle di sempre: l'epidemia colerica ha certo portato peggioramenti alla situazione della pesca in Italia.

Penso che si giustifichi un provvedimento di particolare agevolazione dei prodotti di questa categoria. Allora proponiamo, col nostro emendamento, di togliere tutto l'onere relativo all'aumento del carburante e di concedere un contributo di lire 2.650. Perchè elevarlo da lire 800 a lire 1.800? Non ha senso questo discorso, secondo me. Una volta che abbiamo constatato la situazione particolarmente grave di questa categoria, dobbiamo adottare misure eccezionali di agevolazione finanziaria.

Per quanto riguarda poi la copertura non capisco come la Commissione bilancio abbia presentato quelle osservazioni e dato parere sfavorevole. Vi è un capitolo preciso del bilancio al quale si può imputare questa spesa, ed è quello relativo all'introito dell'imposta di fabbricazione, dal quale noi togliamo quel tanto che veniamo a concedere alla categoria. Col provvedimento originario si è prevista, mi pare, una maggiore entrata di 360 miliardi. Ebbene, riduciamo la previsione che, fra l'altro, non è stata fatta nel bilancio preventivo. L'entrata della maggiorazione dell'imposta di fabbricazione sui petroli...

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* È disponibile ai fini di eventuali coperture.

B O R S A R I . Dicevo che non è stata prevista in bilancio.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Ma se fosse in bilancio non sarebbe più disponibile.

B O R S A R I . Proprio quello che stavo dicendo. Quindi noi possiamo benissimo, a questo proposito, trovare la copertura che, secondo me, non sarebbe neanche necessario prevedere.

P I S T O L E S E . È un mancato incasso.

P R E S I D E N T E . È una mancata entrata rispetto alle previsioni.

B O R S A R I . Questo è il punto: è una mancata entrata. Di che cosa andiamo a ridurla? È una considerazione che dovrebbe essere proposta alla Commissione bilancio. Penso comunque che la detta Commissione rivedrà la sua posizione e comprenderà le ragioni di sostanza che stanno alla base di questo disegno di legge.

Io insisto particolarmente e mi rivolgo a tutti i colleghi della Commissione affinchè si faccia quello che è giusto fare e non si prendano mezze misure se si vuole agevolare questa categoria. Occorre ridurre tutto quello che è possibile, per quanto riguarda l'IVA, e stabilire l'abbuono in lire 2.650, cioè tutta la quota di aumento dei carburanti.

M A Z Z E I . Signor Presidente, io sono uno dei firmatari di questo disegno di legge, e conosco la drammaticità della situazione dell'agricoltura e di quella della pesca. È evidente che, presentando questo provvedimento, ce ne rendevamo conto e cercavamo di intervenire a favore delle categorie degli agricoltori e dei pescatori. Peraltro, in contrasto con quanto sostenuto da vari colleghi, mi permetto di dire che non è esatto che il disegno di legge e gli emendamenti proposti non comportano onere finanziario in quanto è un contributo vero e proprio che noi diamo a favore della pesca marittima ed è chiaro che, a questo punto, il problema della copertura di questa spesa deve essere affrontato; in proposito non sono d'accordo sull'emendamento che è stato proposto dal collega relatore. Non è che possiamo dire che si tratta di una minore entrata dell'aumento dell'imposta a suo tempo stabilita; no, noi dobbiamo dire: dal capitolo X, dal fondo globale Y, noi prendiamo 5-6 miliardi (non so a quanto ammonta questa spesa) che vengono destinati alla copertura di questo disegno di legge. Non bisogna agire sull'entrata, bensì sul fondo globale.

Il problema è trovare una copertura, come per qualsiasi opera pubblica. Allora mi permetto di fare una precisa proposta, e cioè che i rappresentanti dei Ministeri attualmente interessati, che sono quelli della Marina mercantile e del tesoro, si incontrino al più presto per farci conoscere poi come la copertura può essere trovata. Solo allora potremo andare avanti. A me sembra che se noi oggi votassimo, per esempio, la proposta del senatore Zugno, ci ritroveremmo domani di fronte al parere negativo della Commissione bilancio. Quindi non è che acceleriamo l'*iter* del disegno di legge, perdiamo ulteriormente tempo.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, mi pare che sul merito del disegno di legge siamo d'accordo tutti, salvo che sull'entità della riduzione. Siamo altresì d'accordo sull'urgenza di approvare questo provvedimento perchè sono già passati sessanta giorni dall'emanazione del decreto e venti giorni dalla sua conversione in legge.

Quanto alla copertura, ritengo che il suggerimento di dire che noi troviamo la copertura della spesa nel maggior introito che ci viene dalla stessa legge che noi stiamo modificando mi pare accoglibile. In ogni modo la cosa più importante è quella di interpellare la Commissione bilancio per vedere se sia ammissibile una copertura di questo genere; in caso contrario, non resta al Governo altra via che quella di trovare una copertura diversa.

P A T R I N I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi; intanto mi pare che noi dovremmo procedere perchè il provvedimento è urgente; il problema era stato esaminato mentre si discuteva il decreto legge n. 578 e si era convenuto di non modificarlo per non aggravare la situazione di disagio esistente in questo momento nel settore della pesca, e che si sarebbe provveduto urgentemente con un disegno di legge governativo o d'iniziativa parlamentare.

Per quanto concerne la retroattività mi pare che questa sia già prevista all'articolo 4 del disegno di legge. Io direi, sotto il profilo procedurale, che noi dovremmo adeguare i commi 2 e 3 dell'articolo 2 secondo i suggerimenti del Ministero delle finanze, in quanto metteremmo a posto, tecnicamente, il provvedimento. Certo, anche il settore agricolo meriterebbe una ulteriore considerazione, che tuttavia andrebbe ad aggravare il problema della copertura.

Mi pare che il senatore Mazzei abbia espresso delle preoccupazioni che sono un po' anche le mie, nel rilevare l'esigenza di indicazione di copertura, a meno che la Commissione bilancio, vista l'urgenza del provvedimento, accetti l'emendamento del senatore Zugno e quindi consenta ad attribuire al Ministro del tesoro la facoltà di variare il bilancio, istituendo eventualmente un capitolo *ad hoc*.

Diversamente — a mio giudizio sarebbe questa la via più corretta — bisogna ricercare nel fondo globale un'adeguata indicazione per trovare quei 5 miliardi circa, che sono necessari per assicurare una copertura certa. Sono d'accordo che il problema meriti assoluta urgenza. Fu oggetto di considerazione,

come ho detto, quando fu discussa la conversione del decreto n. 578, che allora si disse di approvare così come era perchè si sarebbe provveduto urgentemente a rimediare agli errori e alle sviste. È fuori dubbio che il Parlamento debba intervenire, con la collaborazione in questo momento indispensabile del Ministero del tesoro, perchè si possa uscire da una situazione realmente drammatica. Io mi sono permesso di indicare un'altra via di uscita per assicurare un sollecito *iter* al provvedimento e restituire la necessaria serenità ad un settore tanto delicato come quello della pesca.

P R E S I D E N T E . Devo informare la Commissione che, attraverso contatti diretti con componenti la 5ª Commissione, ho avuto assicurazione che sarebbe possibile avere domani mattina il parere da noi richiesto. A questo punto ritengo però sia opportuno operare un preliminare vaglio dei diversi emendamenti presentati, da trasmettere alla Commissone bilancio per il parere. Il senatore Pistolese ha proposto un emendamento secondo il quale i carburanti per uso agricolo sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. I senatori Marangoni ed altri hanno invece proposto di ridurre l'aliquota dal 6 all'1 per cento.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Io sarei favorevole a trasmettere solo il secondo emendamento.

M A Z Z E I . Ho l'impressione che per i prodotti caseari, portando l'aliquota all'1 per cento, si finisca per rimborsare più di quanto non si incassi. O si arriva all'esenzione, e questo non so se è possibile stante il principio dell'IVA, oppure non credo si possa andare al di sotto del 6 per cento.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Vorrei che sull'IVA si avessero delle idee chiare. Con l'IVA c'è tutta una catena che parte dal pagamento dell'IVA al momento dell'acquisto e arriva alla vendita del prodotto. Siccome tutta l'agricoltura sta avviandosi verso l'opzione per l'applicazione normale dell'IVA, ci troviamo di fronte ad una situazione in cui lo Stato deve rifondere tutto questo 5 per cento. Non è una esenzione; in effetti è un rimborso del 5 per cento che viene fatto dallo Stato rispetto a tutto ciò che viene comperato all'1 per cento. Non è giusto che lo Stato debba far pagare l'1 per cento e rimborsare poi il 6 per cento. Lo Stato può non applicare l'imposta ma non è che deve intervenire e pagare lui l'imposta per colui che consuma, perchè è questo che si verificherebbe. Io sono favorevole a tutte le agevolazioni possibili a favore dell'agricoltura ma queste non sono agevolazioni, sono inversioni dei compiti; il contribuente diventa lo Stato. Voi sapete il danno che si è fatto all'agricoltura con la riduzione all'1 per cento per il latte alimentare. Gli industriali si rifiutavano di pagare il 6 per cento perchè quando vendevano il latte potevano prendere solo l'1 per cento. Vi era un 5 per cento a carico dell'industria e questo è contro lo spirito dell'imposta.

Ne deriva, quindi, un aggravio del 5 per cento per l'industria. Comunque, vorrei rimanesse acquisito che in questi campi il meccanismo esistente è tale per cui è opportuno non alterarlo. Di conseguenza, prego i colleghi che hanno presentato gli emendamenti sia di esenzione sia di riduzione dell'imposta di valutare l'opportunità di ritirarli, perchè solo così non si arrecheranno danni. È chiaro che nell'intenzione dei presentatori si intende favorire l'agricoltura, ma non è affatto detto che si raggiunga tale scopo attraverso questo mezzo.

B O R S A R I . Non sono convinto della validità del ragionamento fatto dal senatore Zugno, perchè il latte segue un processo inverso, ossia paga l'1 per cento sul mercato, al consumo, mentre il provvedimento prevede un'agevolazione al produttore. Comunque, invito tutti a ponderare sulla situazione esistente nelle campagne.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Non è attraverso l'espediente proposto che viene risolto il problema delle campagne; anzi, a mio avviso si finisce per complicarlo.

B O R S A R I . Rifiuto la qualifica di espediente a una agevolazione. E allora perchè è prevista per i pescatori? Ripeto, io sono a favore di un'esenzione totale, ma siccome potrebbe comportare conseguenze d'ordine tecnico, non sono contrario a ripiegare su un'aliquota, peraltro la più bassa possibile, cioè dell'1 per cento.

P R E S I D E N T E . Avevo chiesto alla Commissione di ricercare una soluzione per evitare di inviare alla 5ª Commissione tutti gli emendamenti presentati, in quanto ciò comporterebbe il rischio che in tale sede si ripeta la discussione che si è qui svolta e che le proposte finiscano per essere tutte o quasi tutte respinte.

P I S T O L E S E . Io non ho alcuna difficoltà ad abbinare il mio emendamento a quello che propone la riduzione dell'aliquota all'1 per cento.

P R E S I D E N T E . La Commissione è allora d'accordo di inviare alla 5ª Commissione la proposta di emendamento di riduzione dell'aliquota IVA sui carburanti per uso agricolo all'1 per cento? Non chiedo un parere di merito, chiedo soltanto se la Commissione è d'accordo su questa soluzione.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Ripieghiamo su quello dell'1 per cento.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che invieremo alla 5ª Commissione la proposta di riduzione dell'aliquota IVA sui carburanti per uso agricolo.

Resta alla nostra competenza la proposta di sostituzione, nel secondo comma dell'articolo 2, delle parole: « i cui natanti siano forniti della carta carburanti » con le altre: « i cui natanti siano forniti del libretto di controllo ».

Sempre a questo comma vi sono due proposte di emendamento: una del relatore Zugno di sostituire le parole: « lire 800 al quintale » con le altre: « lire 1800 al quintale », la seconda del relatore Borsari di sostituire le stesse parole con le altre: « lire 2.650 al quintale ».

B O R S A R I . Insistiamo sul nostro emendamento, perchè, secondo noi, non ha fondamento la proposta della maggioranza di fermarsi a mezza strada: se si tratta di una categoria che ha bisogno di essere aiutata, aiutiamola come si conviene.

P R E S I D E N T E . Mi pare che il senatore Zugno abbia dichiarato che gli stessi sindacati sarebbero d'accordo sull'aumento a 1800 lire.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* E così e noi crediamo ai sindacati. D'altro canto, aumento c'è indubbiamente stato e anche consistente, perchè altrimenti sarebbe stato sopportato senza indurre a richieste di maggiori esenzioni. Tuttavia, non possiamo ricadere nell'errore opposto, ossia di concedere a una categoria praticamente il rimborso del cento per cento delle maggiorazioni avvenute e ad un'altra soltanto una parte.

B O R S A R I . Il criterio del senatore Zugno è di far pagare le imposte a tutti, poco magari, ma a tutti. Un principio che secondo noi non è giusto perchè chi non ha nulla non può e non deve pagare nulla.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Anche l'agricoltura avrebbe titolo per ottenere riduzioni.

P R E S I D E N T E . Ho capito; mandiamo allora entrambi gli emendamenti all'esame della 5ª Commissione, uno della maggioranza, l'altro della minoranza.

Ricordo, poi, i due emendamenti proposti dal sottosegretario per le finanze, onorevole Macchiavelli.

Infine, c'è la proposta di aggiungere un articolo 2-*bis* per far fronte ai maggiori oneri. Il testo di tale articolo è stato così proposto: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi, si farà fronte con un'aliquota delle

entrate conseguente all'applicazione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733 ». È su questo emendamento che il Governo dovrebbe pronunciarsi unitamente alla 5ª Commissione.

M A Z Z E I . Io farei riferimento a un fondo globale. Comunque, questo sarà compito della 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . Se la 5ª Commissione troverà una formula migliore,mi pare ci sarà tutto da guadagnare.

A questo punto non possiamo che sospendere la discussione in attesa del parere della 5ª Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a una prossima seduta.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » (1259)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge· « Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ».

Ricordo che il Presidente del Senato ha accolto la nostra richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Mi richiamo alla relazione già svolta in sede referente e aggiungo brevemente che mentre in passato lo Stato pagava un contributo per la mensa, con questo provvedimento si assume l'onere per quanto riguarda la sede, il riscaldamento, le suppellettili, comprese quelle della cucina, il personale e le spese di gestione. Il disegno di legge comporta un onere di lire 500 milioni per il 1973 e rispecchia, in ultima analis , la relazione al provvedimento medesimo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Il mio Gruppo è d'accordo, anche se non concorda col relatore quando dice che tutti gli oneri passano all'Azienda dei monopoli di Stato: guardiamo se ciò è vero.

È fuori dubbio per noi la necessità dell'adeguamento del contributo di dotazione alle mense presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Infatti, le 120 lire stabilite nel 1972 non sono soltanto inadeguate, ma se consideriamo l'aumento del costo della vita e la svalutazione della moneta, non costituiscono più un contributo a sostegno della mensa, ma una elargizione puramente caritativa. In secondo luogo, perchè non si tratta di concedere un contributo caritativo (in questo caso saremmo contrari) ma di soddisfare adeguatamente le esigenze e di tutelare diritti acquisiti dai lavoratori.

Il provvedimento al nostro esame appare limitato in quanto non affronta tutta la materia riguardante l'organizzazione e la gestione delle mense aziendali alla luce delle mutate condizioni di carattere sociale esistenti nel nostro Paese. Difatti, mentre all'articolo 1 si prevede l'istituzione obbligatoria delle mense « negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con almeno 30 dipendenti » si esclude una parte dei luoghi di lavoro e non si mantiene fede all'accordo sindacale che fissava il numero in 25 dipendenti.

Al'articolo 2, lettera *a*), secondo noi, è necessario precisare alcune punti sia per quanto riguarda l'idoneità dei locali, sia per le cucine, i refettori e per l'adeguamento dei locali già in uso.

Alla lettera *b*), dopo la parola: « refettori » sarebbe il caso di aggiungere: « e per l'acquisto ed il rinnovamento di utensili, tovaglie, piatti e bicchieri », poichè se lasciamo tutto ciò a carico dei lavoratori il contributo finirebbe per essere speso per i piatti.

Alla lettera *c*) sarebbe opportuno, a nostro avviso, aggiungere le parole « all'acquisto dei

detersivi e di quanto occorra per le pulizie della cucina e dei locali, compreso il refettorio ».

Alla lettera *d*) sarebbe poi il caso di aggiungere le parole: « ivi comprese le competenze accessorie ».

L'articolo 4, così com'è formulato, appare limitativo: difatti si prevede che la misura del contributo mensa in atto sarà rideterminata entro i limiti della maggiore spesa globale con effetto dal 1° settembre 1972, mediante decreto del Ministro delle finanze. Questa previsione non riteniamo risponda esattamente al bisogno, se dobbiamo effettivamente regolamentare la mensa come sarebbe necessario. Detto contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per quei luoghi dove non è consentita l'uscita del personale dall'azienda; ed in base al numero degli effettivi partecipanti alla mensa nei luoghi ov'è consentita l'uscita.

Al riguardo vi è stata una lunga discussione: in effetti è necessario assicurare il contributo non in base al numero degli effettivi partecipanti, ma in base al numero delle presenze, cioè dei dipendenti che sono in servizio: ecco perchè se è vero, come affermava il relatore, che si lavora ad orario unico senza possibilità di uscita dal luogo di lavoro, non si capisce il perchè si debba mettere un limite alla gestione ed al funzionamento della mensa. Riteniamo quindi che il contributo di 300 lire non sia molto alto. A parte queste osservazioni, vorremmo fare una domanda al rappresentante del Governo, per sapere com'è stata determinata la maggiore spesa per la mensa; vorremmo altresì conoscere se sia veramente giusto accollare al capitolo 191 del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, la somma di 500 milioni per l'anno 1973 (capitolo intestato a « compra tabacchi grezzi, eccetera ») o se invece si debba attingere al fondo globale delle spese generali dell'Azienda stessa: ciò perchè, se viene meno il predetto capitolo, si resta senza fondi da destinare alla mensa.

Quindi noi, mentre ci dichiariamo d'accordo circa i propositi del provvedimento, ci riserviamo di presentare una serie di emendamenti a sostegno di quanto ho sottolineato.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Credo che quanto ha sostenuto il collega Marangoni in parte sia già contemplato esplicitamente dal provvedimento medesimo: quando dicevo che il totale carico veniva assunto dallo Stato, lo dicevo nel senso che in precedenza vi era soltanto un contributo; mentre adesso le mense vengono costituite e gestite a carico del bilancio dell'Azienda.

Per quanto riguarda l'articolo 2, cioè la concessione dell'uso di locali idonei, ciò è stabilito nel provvedimento in quanto in precedenza i locali erano messi a disposizione, ovviamente per il personale addetto, in altre forme, dal momento che lo Stato, cioè il bilancio dell'Azienda autonoma di Stato dei monopoli, si assume quest'onere, vuol dire che vengono messi a disposizione sia i locali già resi idonei, sia quelli nuovi da istituire. La mensa, dice il provvedimento, dev'essere istituita in locali idonei e quindi i locali non idonei devono essere resi tali. La preoccupazione per quanto è detto alla lettera *a*), dunque, non esiste, e nemmeno esiste per la lettera *b*): è ovvio che la dotazione dei materiali si riferisce anche alle stoviglie della mensa, cioè posate, piatti, bicchieri, eccetera. Non riesco a capire come possa funzionare una mensa se non ha tutto l'occorrente per la cucina e per il funzionamento della mensa stessa. Credo che tale interpretazione sia incontrovertibile; in ogni caso essa rimane a verbale.

D'accordo che il contenuto della lettera *c*) è limitativo, circa la somministrazione del combustibile e dell'energia elettrica o termica: e per i detersivi sono d'accordo che vengano aggiunti, perchè la dizione potrebbe essere interpretata in senso restrittivo.

Per quanto riguarda la misura del contributo non è opportuno precisarne l'ammontare in un provvedimento legislativo (altrimenti dovremmo aggiornarlo volta per volta al costo della vita): giustamente, nell'articolo 4 si precisa che la sua determinazione e le

eventuali variazioni saranno disposte con decreto ministeriale, su parere del Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale: ciò fa parte degli accordi che vengono stipulati annualmente. Non credo quindi opportuno fissare delle cifre: è opportuno invece che questi accordi vengano rispettati ed aggiornati al costo della vita.

L'ultimo comma dell'articolo 4 stabilisce inoltre che il contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per le mense istituite ai sensi del primo comma del precedente articolo 1, nel quale è precisato che negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con almeno 30 dipendenti sono istituite, a cura dell'Amministrazione medesima, mense aziendali quando non è consentita l'uscita del personale per la refezione.

Quindi, se il personale è costretto a stare nell'Azienda, la mensa viene corrisposta a tutti i dipendenti.

Il secondo comma dello stesso articolo 1 dice: « Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma le mense possono essere istituite, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche negli altri opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ove sia consentita l'uscita del personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessità ».

Mi pare ovvio che se esiste il permesso di uscita, vuol dire che c'è il tempo materiale per fare la refezione per conto proprio: lo Stato non può pagare la mensa per chi non se ne serve. Nel primo comma è detto invece che l'onere è legato ai partecipanti alla mensa: la cosa mi pare congegnata male.

Cioè quando il personale non può uscire, che mangi o non mangi, viene considerato alla stessa stregua.

M A R A N G O N I . Per le mense aziendali è necessario un numero di almeno trenta dipendenti?

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Si dice che vi sia un accordo anche per venticinque; tuttavia io penso che effettivamente un numero di trenta dipendenti per istituire una mensa non sia molto elevato, tanto più che la sua gestione è molto onerosa.

C A R T A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il senatore Assirelli per la sua relazione così ampia e dettagliata che renderebbe quasi superfluo il mio intervento se non dovessi assolvere al dovere di rappresentare l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, che è l'espressione di una intensa, lunga trattativa tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, ed è una parte non certo di scarso significato di tutto il *corpus* dell'accordo che si è laboriosamente raggiunto. Noi siamo sollecitati ad andare incontro alle esigenze dei dipendenti della Azienda che hanno dimostrato, nel corso di un mese, di poter aumentare la produzione del 40 per cento.

Per queste considerazioni ci permettiamo di chiedere l'approvazione del disegno di legge perchè vorremmo mantener fede all'impegno assunto verso i lavoratori ed anche per contribuire all'indirizzo produttivo della azienda. Ripeto che stabilire questo clima di collaborazione all'interno dell'Azienda è indispensabile. Ricordo, per esempio, quanto è accaduto, per un ritardo, nella salina di Volterra; si è determinata un'agitazione che ha comportato un arresto della produzione del sale e il conseguente disagio per i consumatori.

Per questa preoccupazione che noi avvertiamo, con la sensibilità di chi opera nel settore produttivo e quindi accanto ai lavoratori dell'Azienda, io raccomando l'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato al Parlamento. Non avremmo difficoltà — e qui rappresento la perplessità del relatore a ridurre a 25 il numero minimo di 30 dipendenti richiesto dall'articolo 1 del provvedimento, però con tutta franchezza non posso sapere quali sarebbero le conseguenze e quali reazioni si determinerebbero in altri settori. Onestamente non posso assumere la responsabilità di ritardare l'approvazione del provvedimento, so-

prattutto per il danno che ne deriverebbe ai lavoratori. Io non mi sento di accogliere un emendamento che, per la verità, così come è visto da me, non ha rilevanza, ma che potrebbe averne all'interno del meccanismo dell'accordo e che comporterebbe un disagio maggiore del beneficio che dovrebbe apportare.

Per quanto riguarda il contributo i sindacati sono d'accordo che sia a totale carico dell'Azienda, come è giusto, per cui quella preoccupazione giustamente rappresentata dal collega Marangoni non ha ragione di essere.

M A R A N G O N I . Anche dopo le assicurazioni date dal rappresentante del Governo io ritengo che siano rimasti alcuni emendamenti che non possiamo non ribadire al fine di modificare questo disegno di legge; per esempio, all'articolo 1 noi proponiamo di aggiungere una norma che consenta di corrispondere un'indennità al lavoratore, laddove non sia prevista la mensa, perchè riteniamo che il contributo per la mensa sia una conquista dei lavoratori, non un regalo loro fatto; questa indennità, in denaro, dovrebbe esser corrisposta mensilmente, e ciò per non creare discriminazioni tra coloro che fruiscono e coloro che non fruiscono della mensa.

Io credo inoltre che il relatore debba accogliere la mia proposta relativa alla lettera *c*) dell'articolo 2. Sempre all'articolo 2, lettera *d*), dopo la parola: « servizi » ritengo si debba aggiungere: « ivi comprese le competenze accessorie », le quali non sono previste dal provvedimento.

Per quanto riguarda invece la misura del contributo di mensa, che non è indicata nel disegno di legge, a me sembra che sia necessario precisarla, e difatti i sindacati tendono ad ottenere questo; pertanto, propongo di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 4 con il seguente: « Il contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per le mense istituite ai sensi del primo e secondo comma del precedente articolo 1, nella misura di lire 300 giornaliere ».

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'articolo 1, ritengo che se una differenza di trattamento deve esserci, essa debba basarsi non già sul numero degli operai bensì sul tipo di orario da essi osservato. Ad ogni modo sono dell'avviso che tutte le perplessità dovrebbero essere superate rimettendoci agli accordi sindacali faticosamente raggiunti e che, ovviamente, presuppongono un *plafond* di spesa annua di 500 milioni. Se noi estendiamo le provvidenze oltre i limiti contenuti nell'accordo sindacale, rischiamo di non attribuire, all'atto pratico, la quota stabilita per le categorie prese in considerazione, con possibilità, quindi di disagi e perturbamenti in un settore che, invece, si è ritenuto soddisfatto di quanto ottenuto. D'altro canto, per conciliare le due esigenze, dovremmo aumentare lo stanziamento, la qual cosa comporterebbe un nuovo intervento presso il Tesoro.

Per quanto riguarda la lettera *c*) dell'articolo 2 ho già avuto modo di dichiararmi d'accordo con quanto sostenuto dal senatore Marangoni.

In ordine al trattamento del personale occorrente per il funzionamento delle cucine e dei refettori, di cui alla lettera *d*), ritorna d'attualità l'accordo sindacale, dal quale non ritengo sia opportuno discostarsi.

Non sono, poi, d'accordo sulla opportunità di fissare con legge la misura del contributo, poichè ritengo che essa debba essere oggetto di accordi che possono essere modificati anche di 3 in 3 mesi. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che tutto è soggetto a oscillazioni, per cui se fra un paio di mesi il costo della vita dovesse essere aumentato in maniera tale da richiedere una radicale revisione di quanto oggi stabilito, si renderebbe necessario varare un altro provvedimento. E, sulla base dell'esperienza attuale, cioè di un disegno di legge che, per quanto ci si adoperi, procede a fatica nel suo *iter*, è facile prevedere che non riusciremmo a reggere il passo degli aumenit, col rischio, quindi, di provocare un danno anzichè una agevolazione ai lavoratori. Penso, invece, sia molto più pratico lasciare la definizione dell'indennità alla contrattazione tra azienda e organizzazioni sindacali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con almeno 30 dipendenti sono istituite, a cura dell'Amministrazione medesima, mense aziendali quando non è consentita l'uscita del personale per la refezione.

Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma le mense possono essere istituite, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche negli altri opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ove sia consentita l'uscita del personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessità.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Marangoni, tendente ad inserire, dopo il primo comma, il seguente: « Presso tutte le sedi di servizio la cui forza risulti inferiore alle 30 unità, l'indennità di mensa verrà corrisposta mensilmente in denaro ».

A tale emendamento si sono dichiarati contrari sia il relatore sia il rappresentante del Governo.

M A R A N G O N I . Si tratta di equiparare agli altri i lavoratori delle piccole aziende, di evitare, cioè, una discriminazione. Se conquista deve essere, deve appartenere a tutti.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Quando si parla di piccole aziende è chiaro che ci si riferisce a quelle dei piccoli centri, in cui non si verificano per i lavoratori le condizioni di disagio dei colleghi dei grossi centri.

D E F A L C O . Non è questione di piccoli o grandi centri, ma di aziende con più o meno di 30 operai: se il disagio è per gli operai di aziende con più di 30 dipendenti, uguale disagio ci sarà anche per quelle con meno di 30 dipendenti.

P R E S I D E N T E . Si tenga presente che se questo emendamento dovesse essere approvato, la discussione dovrebbe essere sospesa per chiedere un nuovo parere alla 5ª Commissione.

P I N N A . C'è anche da fare un'altra osservazione. Poniamo che un lavoratore goda del diritto di mensa e che sia trasferito ad un'azienda con meno di 30 operai: immediatamente perde il diritto di mensa. Non mi sembra giusto. Ecco perchè il collega Marangoni fa bene ad insistere sul suo emendamento.

B O R S A R I . Qui si fa confusione. Capisco che l'obbligo di far funzionare una mensa sia limitato, per evidenti ragioni di economicità, alle aziende con un numero minimo di dipendenti, ma non capisco perchè i lavoratori delle aziende che non sottostanno a tale obbligo non debbano ricevere un indennizzo per non poter usufruire della mensa aziendale.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Il riconoscimento di un simile diritto incide su tutta una minuta casistica. Ci sono operai che, teoricamente, devono essere a disposizione tutto il giorno, ma di fatto hanno molte ore libere durante le quali possono consumare i pasti e dedicarsi ad altra attività. Per esempio, a Faenza ci sono i posti di distribuzione del latte che impiegano una persona sola per tre ore la mattina soltanto. Dopo di che gli addetti sono liberi fino al giorno dopo. Tre ore non fanno un orario, evidentemente, però è necessario che, in quel periodo, in tutti i posti ci sia una persona addetta alla distribuzione, ragione per cui non se ne può fare a meno. Ebbene, vogliamo forse dare a quella persona il diritto alla mensa? Oppure vogliamo farlo lavorare in un altro posto per le ore che mancano al completamento dell'orario? Come si vede, di-

sparità si verificano in tutti i settori, ma non devono essere i singoli casi a preoccuparci.

Ad ogni modo, se le organizzazioni sindacali hanno raggiunto l'accordo sulla base che ci è stata prospettata, significa che si tratta della più equa soluzione, dalla quale non mi discosterei.

C A R T A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo di dover richiamare alla attenzione di tutti il principio informatore del disegno di legge in esame: con esso abbiamo inteso corrispondere ad una esigenza obiettiva, organizzando un servizio di mensa là dove le condizioni ambientali lo rendono indispensabile, ma senza, con ciò, dar vita ad un diritto sotto forma di indennità extra salario e, quindi, riconducibile ad un assegno integrativo, perchè in tal caso incontreremmo una opposizione drastica, insuperabile da parte del Ministero del tesoro. È già accaduto a Volterra quando, alla giusta indennità per i cicli continui, si è voluto aggiungere un soprassoldo per un preteso diritto di un'attività che non viene più svolta, determinando un ritardo di oltre un mese nella approvazione del provvedimento, con grave disagio per gli stessi lavoratori e per la produzione.

Se anche per il disegno di legge in esame si dovesse ritenere, per motivi che peraltro non appaiono fondati e reali, di attribuire, nei casi prospettati, un assegno extra salario, noi come Amministrazione delle finanze non abbiamo nulla in contrario, ma è evidente che dovrebbe essere ottenuto il consenso del Tesoro, il quale, a parte la maggiore spesa, ritiene giustamente che non si debba abbandonare la strada della unificazione delle voci retributive dei dipendenti statali. Si avrebbe, quindi, come unica conseguenza, un ritardo nella approvazione del provvedimento, del quale, onestamente, noi non possiamo assumerci la responsabilità.

Non ho partecipato alle trattative, ma ritengo che il provvedimento in esame rappresenti l'accordo raggiunto dalle due parti. Per tale motivo, insisto per l'approvazione del testo in discussione, declinando ogni responsabilità per eventuali ritardi.

M A R A N G O N I . Noi insistiamo perchè sia posto in votazione il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Marangoni, non accolto nè dal relatore nè dal rappresentante del Governo e che, se approvato, comporterebbe la sospensione della discussione per avere un nuovo parere della 5ª Commissione.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il funzionamento delle mense provvede, a proprio carico:

a) a concedere in uso idonei locali sia per la cucina che per il refettorio;

b) alle spese per la dotazione ed il rinnovamento delle attrezzature e dei materiali per il funzionamento delle cucine e dei refettori;

c) alla somministrazione del combustibile e dell'energia elettrica o termica;

d) a fornire il personale occorrente per il funzionamento delle cucine e dei refettori, con la corresponsione delle competenze spettanti come al personale addetto agli altri servizi;

e) al trasporto dei generi alimentari e delle vivande.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Marangoni tendente ad aggiungere, alla fine della lettera *c*), le parole « all'acquisto dei detersivi e di quanto altro occorra per le pulizie di cucina e dei locali, compreso il refettorio ».

C I P E L L I N I . Non mi sembra di buon gusto inserire in una legge specifica-

zioni di questo genere. D'altro canto, è ovvio che per provvedere alla pulizia delle stoviglie e dei locali si debba far ricorso ai detersivi, agli strofinacci e così via.

C A R T A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mettiamo a verbale che l'Amministrazione dei monopoli è tenuta a far fronte anche alle spese dei materiali occorrenti per la pulizia delle cucine e dei refettori.

M A R A N G O N I . Se il Governo fa una dichiarazione precisa, noi non abbiamo difficoltà a ritirare l'emendamento.

C A R T A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembra evidente che nello spirito della norma sono comprese anche le spese per la pulizia dei locali delle cucine e dei refettori.

B O R S A R I . È necessario che questa dichiarazione risulti almeno dal verbale, perchè i detersivi non fanno parte dei materiali necessari al funzionamento del refettorio, per i quali si intendono tavoli, sedie e così via. A noi non interessa che sia o no approvato l'emendamento, interessa che sia chiaro che l'Amministrazione dei monopoli deve provvedere, a suo carico, anche all'acquisto dei detersivi occorrenti per la pulizia dei locali della mensa.

C A R T A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. È evidente che tra i materiali occorrenti alla manutenzione e alla pulizia sono compresi i detersivi: è interesse dell'Amministrazione che si tratti di locali puliti.

P R E S I D E N T E . Alla lettera *d*) dell'articolo 2 è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere le parole: « ivi comprese le competenze accessorie ».

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario ad alterare la struttura del provvedimento concordata con le organizzazioni sindacali. Con la modifica proposta si aprirebbe un problema già affrontato, ad esempio, per gli statali. Si finirebbe per dare una indennità extra salario, fuori dalle indennità dovute. Se, ad esempio, nella concia vi sono dei particolari pericoli ed è quindi necessario riconoscere particolari indennità ai lavoratori che corrono questi rischi, non è giusto che ti tali indennità godano anche i lavoratori che non corrono questi rischi.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che anche la forma della lettera *d*) dell'articolo 2 non sia esatta e potrebbe essere trasformata nel seguente modo:

« *d*) a fornire il personale occorrente per il funzionamento delle cucine e dei refettori, cui saranno corrisposte le stesse competenze spettanti al personale addetto agli altri servizi ».

M A R A N G O N I . Dopo le assicurazioni del sottosegretario Carta e la proposta di una nuova formulazione della lettera *d*) dichiaro di ritirare gli emendamenti da me presentati all'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con la nuova formulazione della lettera *d*).

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la gestione delle mense di cui all'articolo 1 è costituito un comitato di non più di cinque dipendenti, eletti da tutto il personale in servizio presso l'opificio, stabilimento, deposito od ufficio presso cui la mensa è istituita.

Il comitato di gestione di cui al comma precedente dura in carica un biennio ed i membri possono essere rieletti.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato controlla la gestione delle mense a mezzo del funzionario ai riscontri in sede o di un suo sostituto.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione e sen-

tite le organizzazioni del personale, saranno emanate le norme concernenti i criteri di gestione delle mense, il loro ordinamento contabile ed i controlli relativi.

(*È approvato*).

Art. 4.

La misura del contributo per la refezione calda del personale, in atto corrisposta alla gestione delle mense aziendali, sarà rideterminata, entro i limiti della maggiore spesa globale di cui al successivo articolo 5, con effetto dal 1° settembre 1972, mediante decreto del Ministro delle finanze, previo parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Con le stesse modalità sarà provveduto alle eventuali successive variazioni, entro i limiti delle previsioni iscritte in bilancio nell'apposito capitolo.

Il contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per le mense istituite ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 ed in base al numero degli effettivi partecipanti alle mense istituite ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le spese per le mense aziendali saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al quale saranno trasferite le quote di stanziamenti erogate, per gli stessi scopi, a carico dei capitoli 150 e 151 del medesimo stato di previsione.

Al maggior onere, valutato per l'anno 1973 in lire 500.000.000, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 « compra tabacchi grezzi, eccetera » del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Mi sembra sia opportuno una semplice modificazione formale, nel senso di sopprimere le parole « compra tabacchi grezzi, eccetera ». I capitoli li abbiamo sempre indicati con il solo numero. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 5 con la modifica formale circa la denominazione del capitolo 191 ora proposta.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza » (829), d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza », d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri.

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in argomento prevede l'aumento da 3 a 4 unità dell'organico dei generali di divisione della guardia di finanza allo scopo di provvedere alle esigenze funzionali del Corpo mediante una più idonea strutturazione dei comandi (attualmente, infatti, il più anziano dei generali di divisione ricopre la carica di generale in seconda e gli altri due di ispettori, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia centromeridionale.

Il provvedimento si concilia con quello, in corso di promulgazione, concernente l'estensione del trattamento economico dirigenziale

agli ufficiali, in quanto l'unità di aumento nell'organico dei generali di divisione rientra largamente nel contingente di 5 unità fissato per tale grado dal citato disegno di legge.

Si fa presente al riguardo che l'onere che deriva dall'attuazione del provvedimento in esame, valutato in 6 milioni l'anno circa, è stato considerato nell'altro disegno di legge. L'articolo 2 del disegno di legge in discussione precisa che esso farà carico ai normali stanziamenti di bilancio per il corpo della Guardia di finanza.

È da rilevare inoltre che la vastità delle due circoscrizioni condiziona l'efficienza funzionale dei due generali ispettori che non possono assicurare, con la dovuta tempestività, l'espletamento dei compiti ispettivi e di controllo sull'attività dei dipendenti reparti, per cui si rende necessario provvedere all'esigenza di ristrutturare razionalmente gli attuali due ispettorati.

La modifica proposta, oltre a provvedere alla ristrutturazione in argomento, consentirebbe di ovviare alla situazione di discrasia venutasi a creare nell'avanzamento a generale di divisione, di cui alla tabella 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154 che stabilisce l'effettuazione di tre promozioni in un ciclo di quattro anni, con una soluzione di continuità, quindi, nel quarto anno.

Concludo, esprimendo il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G N A N A . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in argomento.

B O R R A C C I N O . Prendiamo atto che il provvedimento si inquadra nell'altro di carattere generale discusso dalla Commissione difesa e non comporta aumento del numero di 5 generali stabilito per quanto riguarda la Guardia di finanza.

Desidererei, però, avere dei chiarimenti circa le funzioni ispettive cui si è accennato. Si è detto infatti molto genericamente che due sono i generali attualmente facenti parte della dirigenza (uno a Milano ed uno a Roma), per cui occorre un terzo generale con analoghe funzioni, destinato a quale area?

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Non è specificato; ci sarà una ristrutturazione.

B O R R A C C I N O . Non è chiaro in che modo avverrà questa ristrutturazione.

C A R T A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. È sorta l'esigenza effettiva di un terzo ispettorato poichè si è ravvisato un sacrificio a danno del Mezzogiorno. Infatti, l'ispettorato del Centro-Sud comprende anche le zone dell'Italia meridionale ed insulare che hanno problemi specifici. Ad esempio, la Sardegna e la Sicilia si sono rivelate punti di passaggio non solo per il contrabbando di tabacco ma, quel che è molto più grave, per la droga. Pertanto, la esigenza di un terzo ispettorato mi pare chiara.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.000.000 annue, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per il Corpo della guardia di finanza.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame della tabella allegata, di cui do lettura:

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Gen. Div.	—	—	4	—	—
Gen. Brig.	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13	1 (*b*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Col.	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	42	3 o 4 (*c*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
T. Col.	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	220	8 o 9 (*d*)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Magg.	anzianità	—	120	—	—
Cap.	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	400	28 o 29 (*e*)	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Ten.	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
S. Ten.	anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.
(*b*) Per l'anno di entrata in vigore della legge le promozioni sono due, di cui una ad aumento d'organico. In conseguenza il quadro d'avanzamento eventualmente già formato va integrato di un'unità secondo la relativa graduatoria di merito.
(*c*) Dal 1972 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.
(*d*) Dal 1972 ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 9 promozioni nel secondo e nel quarto anno.
(*e*) Dal 1972 ciclo di 3 anni: 28 promozioni nel primo e nel secondo anno, 29 nel terzo anno.
(*f*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (268), d'iniziativa dei senatori Barbaro e Tiriolo

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato », d'iniziativa dei senatori Barbaro e Tiriolo.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E L U C A , *relatore alla Commissione*. Vi sono state alcune leggi, la n. 143 del 28 marzo 1962, la n. 360 del 27 maggio 1970 e la n. 361 del 30 maggio 1970, che hanno provveduto ad inquadrare, immettendolo in ruolo, il personale delle saline dei Monopoli dello Stato. Successivamente, la legge n. 1024 del 23 novembre 1971 ha trattato il problema stabilendo che si possano riscattare ai fini del trattamento di quiescenza i periodi di servizio effettuati presso gli opifici e gli stabilimenti delle Amministrazioni dello Stato per lavori di carattere stagionale. Il provvedimento all'esame fa riferimento soltanto alle leggi citate e comprende il personale delle saline che, assunto a norma dell'articolo 24 della legge n. 143 del 1962, non è stato considerato, ai fini della concessione dei benefici previsti nella ricordata legge n. 1024 del 1971. Tale omissione è ingiusta e l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame ripara a tale situazione di ingiustizia.

La norma contenuta nel primo comma dell'articolo 2 si riferisce alla legge n. 360 del 27 maggio 1970, mediante la quale poteva essere immesso in ruolo il personale operato stagione delle saline che aveva compiuto un periodo di servizio di 90 giorni nel biennio precedente. Molta parte di questo personale in attività non ha potuto, per ragioni di forza maggiore (malattia, servizio militare, oppure altra causa) prestare servizio in quei due anni contemplati dalla legge n. 360. Allora il primo comma dell'articolo 2 stabilisce che, indipendentemente dal biennio precedente di cui sopra, tali operai possano partecipare al concorso per l'inquadramento a ruolo.

Il secondo comma dell'articolo 2 si riferisce ad una norma di carattere morale: per l'immissione in ruolo il personale dello Stato è logico che debba avere buona condotta e non abbia riportato condanne: questa norma si estende anche al personale operaio. Esiste però una norma delegata, che prevede la possibilità dell'ammissione ai concorsi per la nomina ad operaio, di coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione, pur avendo commesso quindi un reato. Questa norma però non comprende il personale che è soggetto alla legge 5 marzo 1961, n. 90. Di che personale si tratta? È quel personale che aspira alla partecipazione ai concorsi per l'immissione in ruolo nei monopoli, ma che è stato condannato per delitti di contrabbando, ovvero per contravvenzioni previste da disposizioni riguardanti i generi di monopolio, o a questi assimilati. Tale personale non potrebbe beneficiare della norma riabilitativa a cui ho fatto cenno prima, per cui non potrebbe partecipare al concorso. Una parte di questo personale era in servizio precedentemente ed è in servizio tuttora. Se la norma di esclusione dal concorso si può giustificare nei confronti di esterni, diventa un po' discutibile per quanto si riferisce a personale che, pur avendo avuto la riabilitazione e prestando tuttora servizio, non può partecipare ai concorsi. Pertanto questo secondo comma prevede di concedere anche a questi operai la possibilità di immissione in ruolo, purchè appunto abbiano avuto la riabilitazione.

Questo è in sostanza il contenuto del disegno di legge, che mi sono sforzato d'illustrare brevemente e che raccomando all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O R R A C C I N O . Mi dichiaro d'accordo sulla sostanza del provvedimento: si tratta di una norma riparatrice per venire incon-

tro ad un certo numero di persone escluse dalla partecipazione ai concorsi.

La norma ci pare che possa venire estesa anche ai lavoratori delle coltivazioni tabacchi, in particolare per quanto concerne l'articolo 2.

B A R B A R O . Nel settore della coltivazione tabacchi vi sono in tutto otto casi di operai condannati e poi riabilitati, ma che non possono partecipare ai concorsi.

Sono quindi favorevole alla proposta del collega Borraccino.

C A R T A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comprendo il fatto che il provvedimento è scaturito dall'esame di particolari situazioni e che quindi, da una discussione generale più approfondita, possano risultare altri casi, come quello appunto degli operai delle coltivazioni tabacchi.

Ad evitare perciò che si possa venire a determinare una situazione per cui poi si dovrebbero adottare due-tre provvedimenti analoghi, è consigliabile estendere la norma dell'articolo 2 di questo provvedimento agli operai delle coltivazioni.

P R E S I D E N T E . Come si estrinseca questa estensione?

D E L U C A , *relatore alla Commissione*. Anch'io aderisco: vorrei aggiungere che questo suggerimento, espresso dall'onorevole Sottosegretario, è stato formulato anche dal parere della 5ª Commissione. Si dovrebbe aggiungere, alla fine del secondo comma dell'articolo 2 la frase: « semprechè gli interessati abbiano ottenuta la riabilitazione ».

P R E S I D E N T E . Mi pare opportuno togliere anche, dall'articolo 2, i casi di « gravidanza e puerperio ».

D E L U C A , *relatore alla Commissione*. Se noi togliamo queste parole ci riferiamo alla situazione di fatto.

P R E S I D E N T E . Allora non le togliamo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, riguardanti il trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano anche al personale operaio inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 marzo 1962. n. 143.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini dell'inquadramento a ruolo di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 360, gli operai che in una o in tutte e due le campagne salifere precisate all'articolo 1 della legge stessa non abbiano potuto prestare servizio per causa di forza maggiore (malattia e servizio militare, gravidanza e puerperio) potranno far valere il servizio da essi prestato in una o in tutte e due le campagne salifere precedenti quelle suindicate.

Ai concorsi di cui alla surrichiamata legge n. 360 non si applicano le disposizioni contenute nella seconda parte del terzo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 1006 del 21 agosto 1968.

Il relatore propone il seguente nuovo testo dell'articolo in esame che tiene conto delle assegnazioni formulate ed è stilato in forma più corretta:

Ai fini dell'inquadramento in ruolo di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 360, gli operai che in una o in tutte e due le campagne salifere precisate all'articolo 1 della legge stessa non abbiano potuto prestare servizio per causa di forza maggiore (malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio) potranno far valere il servizio da essi prestato in una o in tutte e due le campagne salifere precedenti quelle suindicate.

Nei confronti dei partecipanti ai concorsi di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, non si applica, purchè siano stati riabilitati, la norma contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 13 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2 gli interessati devono presentare — a pena di decadenza — entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla direzione dei Monopoli di Stato e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alla spesa derivante dalla applicazione delladella presente legge, si provvede con stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il relatore propone il seguente nuovo testo, più corretto formalmente:

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1974 e successivi farà carico al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO